

L'onere di allegazione e di prova del legittimario pretermesso che agisce in riduzione

di CHIARA CERSOSIMO

Il *de cuius* disponeva delle sue sostanze per testamento, nominando erede universale uno dei suoi quattro figli. L'attrice, figlia del defunto, agiva in giudizio per ottenere la dichiarazione d'inefficacia dell'atto *mortis causa* nella parte eccedente la sua quota di legittima e, conseguentemente, la riduzione, in suo favore, della quota riservata per legge (art. 537, comma 2, c.c.).

L'erede universale si costituiva in giudizio, riconosceva la lesione della quota di legittima della sorella e si dichiarava disposto a chiudere la causa con il riconoscimento, a favore dell'attrice, di alcuni dei beni facenti parte dell'asse ereditario. Ciò nonostante, le parti non pervenivano ad alcun accordo di transazione.

L'attrice, con atto di citazione, enumerava, in via prettamente esemplificativa (e, quindi, imprecisa), i beni dell'asse ereditario, altresì, ometteva di specificare quali fossero le *res* oggetto della riduzione, individuandole, in forma prettamente generica, soltanto all'udienza *ad hoc*.

Secondo giurisprudenza consolidata, nelle controversie aventi ad oggetto la pretermissione degli eredi necessari, il legittimario leso è tenuto ad un onere di allegazione quanto di prova piuttosto rigoroso. Costui ha l'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima e gli atti da ridurre, alla stregua di un preciso ordine cronologico (Cass., nn.: 11432/1992; 13310/2002; 14473/2011; 20830/2016; 1357/2017; 9192/2017).

L'allegazione della lesione della legittima comporta la definizione del valore della medesima quota. Il legittimario leso deve determinare suddetto valore in ragione della consistenza del patrimonio relitto, specificando e dimostrando che non vi siano altri beni su cui soddisfarsi (oltre quelli che formano oggetto dell'azione), individuando le disposizioni lesive da riunire fittiziamente al patrimonio relitto (art. 556 c.c.) e precisando le donazioni e i legati ricevuti, rispetto ai quali non vi sia stata dispensa alcuna (art. 564, comma 2, c.c.).

Il pretermesso è tenuto, pertanto, ad un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un altrettanto stringente onere probatorio, dovendo l'attore anche dimostrare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario. La giurisprudenza, tuttavia, ritiene che tale onere si attenui quando, come nel caso *de quo*, l'erede sia stato integralmente pretermesso (Cass., n. 5458/2017) e si sia astenuto dall'esercizio dell'azione di divisione, chiedendo la sola partecipazione alla comunione ereditaria nella misura

determinata dalla legge. In ogni caso, però, l'attore resta obbligato ad individuare i beni dell'asse ereditario, specie ove oggetto dell'azione di riduzione siano soltanto alcuni dei beni ereditari.

Per di più, le allegazioni che accompagnano la proposizione della domanda di riduzione non possono limitarsi ad una generica prospettazione dell'avvenuta lesione della legittima, ma devono anche contemplare l'individuazione delle quote di riserva e della parte disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal *de cuius*, tale che sia il convenuto sia il giudice possano conoscere in che termini l'attore chieda la reintegrazione (Cass., n. 9192/2017). In particolare, il giudice, quando dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie a titolo universale, è obbligato ad individuare i beni oggetto di riduzione e ad ordinare trascrizione, nei pubblici registri immobiliari, della quota di proprietà spettante al legittimario, quanto di quelle spettanti altri eredi (Cass., n. 24755/15).

Il legittimario pretermesso, infatti, ha diritto ad una quota ideale su ogni singolo bene che faccia parte dell'asse ereditario, il cui valore è pari a quello della sua quota di riserva. Affinché il diritto alla legittima possa riconoscersi, è, pertanto, sempre necessaria la previa determinazione di tutti i beni costituenti il patrimonio ereditario. L'identificazione di beni specifici, componenti in concreto la quota riservata al legittimario pretermesso, è, invece, oggetto di un'eventuale domanda successiva (ed autonoma) a quella di riduzione, la domanda di divisione, nel caso *de quo* non proposta (Cass. n. 24755/2015).

Ciò considerato, il Tribunale ha respinto l'istanza avanzata dall'attrice, avuto riguardo alla genericità della domanda proposta e al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova vertente in capo ad essa.